

ANTIRICICLAGGIO: EVOLUZIONE DELLA NORMA NEL TEMPO

Decreto Legislativo n.125 del 04/10/2019



Reca modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi n. 90 e n. 92 del 25/05/2017



Attuativi della direttiva UE 2015/849



Attuativi della direttiva UE 2018/843



che modifica la direttiva UE 2015/849 e le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

RICICLAGGIO


Il riciclaggio è un reato posto in essere per reinserire nel circuito economico il denaro / profitti derivanti da



L'AUTORE DEL REATO NON DEVE AVER CONCORSO NEL REATO PRESUPPOSTO: DEVE DUNQUE ESSERCI DIVERSITA' DI SOGGETTI TRA COLUI CHE RICICLA E COLUI CHE COMMETTE L'AZIONE DELITTUOSA (RICICLAGGIO).

SE LO STESSO SOGGETTO CHE COMMETTE IL REATO, RICICLA: AUTORICICLAGGIO

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)




effettuati essendo a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Scopo

di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)



essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

OCCULTAMENTO

DISSIMULAZIONE

della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà

dei beni o dei diritti sugli stessi

effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

PARTECIPAZIONE



ad uno degli atti di cui ai punti precedenti

(Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007)

ASSOCIAZIONE




per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - Definizione

(Art. 1 d.lgs. n. 109/2007)

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo al:



di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte

Segue...

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - Definizione


(Art. 1 d.lgs. n. 109/2007)

con finalità



di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate

SOGGETTI OBBLIGATI



BANCHE – POSTE ITALIANE S.P.A.

INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI GLI <u>ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA</u> COME DEFINITIDALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA H -BIS), TUB (IMEL)

GLI <u>ISTITUTI DI PAGAMENTO</u> COME DEFINITI DALL'ARTICOLO1, COMMA 2, LETTERA H -SEXIES),TUB (IP)

LE <u>SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE</u>, COME DEFINITEDALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA E) , TUF (SIM)

LE <u>SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO</u>, COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA O) , TUF (SGR)

INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI LE <u>SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE</u>, COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I) , TUF(SICAV);

LE <u>SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO</u>, <u>MOBILIARE E IMMOBILIARE</u>,

COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I -BIS), TUF (SICAF)

GLI **AGENTI DI CAMBIO** DI CUI ALL'ARTICOLO 201 TUF

GLI **INTERMEDIARI** ISCRITTI NELL'ALBO PREVISTO DALL'ARTICOLO 106 TUB

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

LE <u>IMPRESE DI ASSICURAZIONE</u>, CHE OPERANO NEI RAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, CAP

GLI <u>INTERMEDIARI ASSICURATIVI</u> DI CUI ALL'ARTICOLO 109, COMMA 2, LETTERE A),
B) E D), CAP, CHE OPERANO NEI RAMI DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1,
CAP

INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

SOGGETTI EROGANTI MICRO-CREDITO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 TUB

I <u>CONFIDI</u>E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 112TUB

I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 130, CON RIFERIMENTO ALLE <u>OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI</u>
DISCIPLINATE DALLA MEDESIMA LEGGE

LE <u>SOCIETÀ FIDUCIARIE</u> ISCRITTE NELL'ALBO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB

INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI LE <u>SUCCURSALI</u> INSEDIATE DI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E DI IMPRESE ASSICURATIVE, AVENTI <u>SEDE LEGALE</u> E AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN UN <u>ALTRO</u> <u>STATO MEMBRO</u> O IN UNO STATO TERZO

GLI <u>INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI</u> E LE IMPRESE ASSICURATIVE AVENTI SEDE LEGALE E AMMINISTRAZIONE CENTRALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO, STABILITI <u>SENZA SUCCURSALE</u> SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I <u>CONSULENTI FINANZIARI</u> DI CUI ALL'ARTICOLO 18 –BIS TUF E LE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18 -TER TUF

ALTRI OPERATORI FINANZIARI LE <u>SOCIETÀ FIDUCIARIE</u>, DIVERSE DA QUELLE ISCRITTE NELL'ALBO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB, DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966

I <u>MEDIATORI CREDITIZI</u> ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 128 -SEXIES TUB

GLI <u>AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA</u> ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 128 -QUATER , COMMI 2 E 6, TUB

I <u>SOGGETTI CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI CAMBIO VALUTA</u>, CONSISTENTE NELLA NEGOZIAZIONE A PRONTI DI MEZZI DI PAGAMENTO IN VALUTA, ISCRITTI IN UN APPOSITO REGISTRO TENUTO DALL'ORGANISMO PREVISTO DALL'ARTICOLO128 -UNDECIES TUB



PROFESSIONISTI

I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ALBO DEI <u>DOTTORI COMMERCIALISTI</u> E DEGLI <u>ESPERTI</u>

<u>CONTABILI</u> E NELL'ALBO DEI <u>CONSULENTI DEL LAVORO</u>

OGNI ALTRO SOGGETTO CHE RENDE I SERVIZI FORNITI DA PERITI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA PROFESSIONALE, ANCHE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI O ISCRITTI, ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ E TRIBUTI, IVI COMPRESI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E COMMERCIANTI, CAF E PATRONATI

I <u>NOTAI E GLI AVVOCATI</u> QUANDO, IN NOME O PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI, COMPIONO QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA FINANZIARIA O IMMOBILIARE E QUANDO ASSISTONO I PROPRI CLIENTI NELLA PREDISPOSIZIONE O NELLA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI OPERAZIONI

I <u>REVISORI LEGALI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE CON</u>

INCARICHI DI REVISIONE LEGALE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SU

ENTI SOTTOPOSTI A REGIMI INTERMEDIO

PROFESSIONISTI

<u>I REVISORI LEGALI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE SENZA INCARICHI</u> DI

REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SU ENTI SOTTOPOSTI A

REGIMI INTERMEDIO

I **PRESTATORI DI SERVIZI** RELATIVI A SOCIETÀ E TRUST

ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI SOGGETTI CHE ESERCITANO <u>ATTIVITÀ DI COMMERCIO</u> DI COSE ANTICHE IN VIRTÙ DELLA DICHIARAZIONE PREVENTIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 126 TULPS

I SOGGETTI CHE ESERCITANO <u>L'ATTIVITÀ DI CASE D'ASTA O</u>

GALLERIA D'ARTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 115 TULPS

GLI <u>OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO</u> DI CUI ALLA LEGGE 17 GENNAIO 2000, N. 7

ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI

GLI <u>AGENTI IN AFFARI</u> CHE SVOLGONO <u>ATTIVITÀ IN MEDIAZIONE</u> <u>IMMOBILIARE</u> IN PRESENZA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39

I SOGGETTI CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ DI CUSTODIA E TRASPORTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI O VALORI A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, IN PRESENZA DELLA LICENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 134 TULPS

ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI

I SOGGETTI CHE ESERCITANO <u>ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CIVILE</u>, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

I SOGGETTI CHE SVOLGONO <u>ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE</u>

<u>DEI CREDITI</u> PER CONTO DI TERZI, IN PRESENZA DELLA LICENZA DI CUI

ALL'ARTICOLO 115 TULPS, FUORI DALL'IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 128

-QUATERDECIES TUB

ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI

I <u>PRESTATORI DI SERVIZI</u> RELATIVI ALL'UTILIZZO DI <u>VALUTA</u>

<u>VIRTUALE</u>, LIMITATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI
CONVERSIONE DI VALUTE VIRTUALI DA OVVERO IN VALUTE AVENTI
CORSO FORZOSO

GLI <u>OPERATORI DI GIOCO ON LINE</u> CHE OFFRONO, ATTRAVERSO LA RETE INTERNET E ALTRE RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE, GIOCHI, CON VINCITE IN DENARO, SU CONCESSIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO GLI <u>OPERATORI DI GIOCO SU RETE FISICA</u> CHE OFFRONO, ANCHE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI, A QUALSIASI TITOLO CONTRATTUALIZZATI, GIOCHI, CON VINCITE IN DENARO, SU CONCESSIONE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

I <u>SOGGETTI CHE GESTISCONO CASE DA GIOCO</u>, IN PRESENZA DELLE AUTORIZZAZIONI CONCESSE DALLE LEGGI IN VIGORE E DEL REQUISITO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1998, N. 30

REGOLE TECNICHE

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in veste di organismo di autoregolamentazione, con <u>delibera n. 205 del 27 maggio 2022</u> ha approvato le **Regole Tecniche** rivolte ai **Consulenti del Lavoro**

in materia di

PROCEDURE

METODOLOGIE DI ANALISI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

N.B. Tali regole operative hanno valore vincolante

LE REGOLE **TECNICHE SONO** RIVOLTE AI CDL **ISCRITTI** ALL'ALBO, CHE **ESERCITANO** L'ATTIVITA' PROFESSIONALE, **ED HANNO AD OGGETTO I SEGUENTI OBBLIGHI**

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ADEGUATA VERIFICA

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 15-16 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RISCHIO INERENTE: RISCHIO PROPRIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL PROFESSIONISTA, CONSIDERATE PER CATEGORIE OMOGENEE, IN TERMINI OGGETTIVI E ASTRATTI E TENUTO CONTO DELLE PECULIARITA' TIPICHE DELLA PROFESSIONE

RISCHIO SPECIFICO: RISCHIO PROPRIO DELL'ATTO O DELL'OPERATIVITA' COSTITUTENTE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, PER COME IN CONCRETO DEFINITA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

RISCHIO EFFETTIVO: INTERRELAZIONE TRA LA SPECIFICA CLASSE DI VALORE DI RISCHIO INERENTE E QUELLA DI VALORE DI RISCHIO SPECIFICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Di seguito vengono elencate le prestazioni normalmente rientranti nell'attività di Consulente del Lavoro, suddivise per :

CATEGORIE OMOGENEE

ENTITA' DI RISCHIO INERENTE

In proposito è utile ricordare che la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via preventiva delle fattispecie in ordine alle quali operi una presunzione di **assenza di rischio**, sicché il professionista dovrà sempre ed in ogni caso operare la **valutazione sulla presenza di rischi specifici** connessi alla prestazione professionale richiesta dal cliente.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Consulenze giuridiche e pareri su procedure o adempimenti legali, che non danno luogo a sviluppi finanziario-patrimoniali, e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario. In tali ipotesi il professionista si limita ad inquadrare giuridicamente la fattispecie materiale sottopostagli dal cliente, indicando le norme applicabili e gli eventuali comportamenti da assumere.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Partecipazione quale membro del collegio sindacale/sindaco unico senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, e componente di organismo di vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Per espressa previsione legislativa, le funzioni di controllo antiriciclaggio sono demandate alla società di revisione, al revisore esterno o ai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Il ruolo del sindaco senza funzione di revisore non è agganciato ad una prestazione professionale rilevante ai fini antiriciclaggio poiché, con la nomina a sindaco, il professionista incaricato entra a far parte di un organo endosocietario.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Si tratta di prestazioni espressamente escluse dalla legge.

Gestioni di posizioni previdenziali e assicurative. Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 231/2007* e ss. mm. relativa agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

*art.17, comma 7 D.Lgs 231/2007 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti, compresi gli adempimenti connessi. Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. relativa allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Attività di incaricato dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. Attività di incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile o penale. Amministratore giudiziario. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende. Redazione di stime giurate e non su incarico dell'Autorità Giudiziale. Trattasi di incarichi ricevuti dall'Autorità Giudiziaria con la quale il professionista si interfaccia ed alla quale segnala in ogni caso eventuali irregolarità riscontrate nell'esecuzione dell'incarico.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

Docenze a corsi, convegni in aula o a distanza, master e simili, redazioni di articoli e libri, curatele di libri, riviste e banche dati, risposte a quesiti su riviste e social media.

Trattasi di prestazioni intellettuali svolte dai Consulenti del Lavoro strettamente legate al profilo professionale in cui è assente un aspetto patrimoniale e/o finanziario che fa venir meno qualsiasi adempimento inerente il monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Consulenza contrattuale.

Redazioni di stime e perizie di parte.

Incarico di curatore e liquidatore giudiziale e componente dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa e d'insolvenza nonché liquidatore di cooperative.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)

Apposizione del visto di conformità da parte del professionista al quale non è richiesta, altresì, la tenuta della contabilità.

Predisposizione e gestione di un piano di assunzioni di personale comportante la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali.

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria e stragiudiziale.

Assistenza nel corso di ispezioni amministrative, verifiche contabili e procedure di certificazione.

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)

Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria.

Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti.

Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di imprese, Onlus e altri enti.

Consulenza e adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio.

Assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti.

Segue...

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO

(grado di intensità 4)

Gestioni d'incassi e versamenti in nome e per conto del cliente.

Gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il Consulente del Lavoro valuta il rischio specifico con riferimento a:

CLIENTE

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

CARATTERISTICHE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il livello di rischio specifico sarà determinato secondo la seguente scala graduata:

Fattore di rischio specifico	Grado di intensità
Non significativo	1
Poco significativo	2
Significativo	3
Molto significativo	4

Come si può notare, il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come "non significativo". Non è invece previsto (né può ammettersi) un livello di rischio "nullo". Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore "non significativo", ma mai pari a zero.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO


Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati in riferimento a:

CLIENTE

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

CARATTERISTICHE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI STUDIO

Il livello di rischio residuo sarà determinato secondo la seguente scala graduata



Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DA
CONSIDERARE
PER LA
VALUTAZIONE
DEL RICHIO
SPECIFICO CON
RIFERIMETO AL
CLIENTE

- 1. LA NATURA GIURIDICA
- 2. LA PREVALENTE ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA
- 3. IL COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE O DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- 4. L'AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA O SEDE DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DA
CONSIDERARE PER
LA VALUTAZIONE
DEL RICHIO
SPECIFICO CON
RIFERIMETO ALLA
TIPOLOGIA DELLA
PRESTAZIONE

- 1.ASPETTI PECULIARI DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
- 2.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E/O DELL'OPERAZIONE
- 3.AMMONTARE DELL'OPERAZIONE PER LA QUALE VIENE RICHIESTO
- L'INTERVENTO PROFESSIONALE
- 4.FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI
- 5.DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- 6.RAGIONEVOLEZZA
- 7. AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RICHIO SPECIFICO CON
RIFERIMETO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

1.ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ SEDI

2.ORGANICO E GRADO DI COMPLESSITÀ

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

3.IMPIEGO DI COLLABORATORI ESTERNI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RICHIO SPECIFICO CON
RIFERIMETO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

LA COMPLESSITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO
STUDIO PUÒ INFLUIRE SULLA VULNERABILITÀ
DELLO STESSO E DEVE QUINDI ESSERE
CONSIDERATA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SPECIFICO.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RICHIO SPECIFICO CON
RIFERIMETO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

IL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI UN NUMERO DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI SUPERIORE A 15 UNITÀ, OVVERO ESERCITA IN PIÙ DI TRE SEDI OPERATIVE, ADOTTA UN PIANO ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DA
CONSIDERARE PER LA
VALUTAZIONE DEL
RICHIO SPECIFICO CON
RIFERIMETO ALLE
CARATTERISTICHE
DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE DI
STUDIO

QUALORA IL PROFESSIONISTA SI AVVALGA DI UN NUMERO DI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI SUPERIORE A 30 UNITÀ, OVVERO ESERCITI IN PIÙ DI 5 SEDI OPERATIVE, IN AGGIUNTA AL PIANO ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO DOVRÀ RESPONSABILE DESIGNARE UN **DELLA** FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

IL RESPONSABILE
DELLA FUNZIONE
ANTIRICICLAGGIO
ASSUME I SEGUENTI
COMPITI:

ASSISTE IL PROFESSIONISTA OBBLIGATO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO

SUGGERISCE L'ADOZIONE DELLE POLICY PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO;

HA COMPITI DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Art. 23 D. L.gs. 90/2017 e ss.mm.

INDICI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI CLIENTI

INDICI A **BASSO RISCHIO**

INDICI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

INDICI DI RISCHIO RELATIVI AD AREE GEOGRAFICHE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi a tipologie di clienti



- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione, che impongono di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva
- Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'unione europea
- Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP (codice delle assicurazioni private), nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro
- Forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti
- Prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria
- Prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi ad aree geografiche



- -Stati membri
- -Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- -Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti considerano caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI BASSO RISCHIO

Indici di rischio relativi ad aree geografiche



-Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale)

Art. 24 D. L.gs. 90/2017 e ss.mm.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI CLIENTI

INDICI DI **ELEVATO**RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A TIPOLOGIE DI PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AD AREE GEOGRAFICHE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di clienti



- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di clienti



- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari
- Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data

la natura dell'attività svolta

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare
- Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



- Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività
- Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione



Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco,
 manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e
 religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi ad aree geografiche



- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale)
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Fattori di rischio relativi ad aree geografiche



- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Paesi terzi ad alto rischio



Afghanistan **Bahamas Barbados** Botswana Cambogia Ghana Iraq Giamaica **Mauritius** Mongolia

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO: INDICI DI ELEVATO RISCHIO

Paesi terzi ad alto rischio



Myanmar/Birmania Nicaragua **Pakistan Panama** Siria Trinidad e Tobago **Uganda** Vanuatu Yemen **Zimbabwe**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il rischio effettivo è costituito dalla relazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di rischio specifico.

L'incrocio dei fattori di rischio inerente con quelli di rischio specifico avviene con l'utilizzo della seguente matrice che si basa su una ponderazione percentuale diversificata, considerato la maggior rilevanza del rischio specifico secondo la seguente formula:

RE=(RI*40%)+(RS*60%):

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

	4 Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
RISCHIO INERENTE (COEFFICINETE DI PONDERAZIONE	3 Significativo	1,8	2,4	3	3,6
	2 Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
DEL 40%)	1 Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativo	Poco significativo	Significativo	Molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (Coefficiente di ponderazione del 60%)			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il professionista, incrociando i fattori di rischio inerente con i fattori di rischio specifico individua il rischio effettivo attribuendogli un grado di intensità come indicato nella seguente scala di valori:

Entità del rischio effettivo	Grado di intensità
non significativo	Da 1 a 1,5
poco significativo	Da 1,6 a 2,5
significativo	Da 2,6 a 3,5
molto significativo	Da 3,6 a 4

Sulla base dell'analisi e della valutazione del rischio, il professionista ottempera agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante l'applicazione di:

- a) regole di condotta, a fronte di un rischio effettivo non significativo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- b) misure semplificate, a fronte di un rischio effettivo poco significativo;
- c) misure ordinarie, a fronte di un rischio effettivo significativo;
- d) misure rafforzate, a fronte di un rischio effettivo molto significativo.

Art. 15-16 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

IL CONSULENTE DEL LAVORO PROCEDE ALL'ADEGUATA VERIFICA DEL **CLIENTE CON** RIFERIMENTO AI RAPPORTI E ALLE **OPERAZIONI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO** DELL'ATTIVITÀ **PROFESSIONALE:**

IN OCCASIONE DELL'INSTAURAZIONE DI UN <u>RAPPORTO</u> CONTINUATIVO O DEL <u>CONFERIMENTO DELL'INCARICO</u>

IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI <u>UN'OPERAZIONE</u>
OCCASIONALE, DISPOSTA DAL CLIENTE, CHE COMPORTI
LA TRASMISSIONE O LA MOVIMENTAZIONE DI MEZZI DI
PAGAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO

Art. 15-16 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

IL CONSULENTE DEL LAVORO PROCEDE ALL'ADEGUATA **VERIFICA DEL CLIENTE CON** RIFERIMENTO AI RAPPORTI E ALLE **OPERAZIONI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO** DELL'ATTIVITÀ **PROFESSIONALE:**

IN OGNI CASO: QUANDO VI È **SOSPETTO** DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO TERRORISMO. DEL INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA, ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE O QUANDO VI **VERIDICITÀ** SONO DUBBI SULLA SULL'ADEGUATEZZA DATI DEI PRECEDENTEMENTE OTTENUTI

Art. 18 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

ADEGUATA VERIFICA

LE ATTIVITA' D'IDENTIFICAZIONE E VERIFICA
DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E
DEL TITORALE EFFETTIVO DEVONO AVVENIRE
PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTINUATIVO O DEL CONFERMENTO
DELL'INCARICO

Art. 18 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

ADEGUATA VERIFICA

RISCHIO OCCASIONE DI BASSO RICILAGGIO O DI FDT, ATTIVITA' D'IDENTIFICAZIONE DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE. VERIFICA DELL'ESECUTORE E DEL TITORALE EFFETTIVO PUO' ESSERE POSTICIPATA A UN MOMENTO SUCCESSIVO E COMUNQUE **ENTRO 30 GIORNI** DALL'INSTAURAZIONE DEL **RAPPORTO** AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Art. 18 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

ADEGUATA VERIFICA

QUALORA LA PROFESSIONE VENGA SVOLTA IN FORMA ASSOCIATIVA O NELL'AMBITO DI UNA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, L'ADEGUATA VERIFICA E' ESPLETATA DAL PROFESSIONISTA INCARICATO ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

MISURE ORDINARIE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA SI APPLICANO AL FINE DI ACQUISIRE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE DEL CLIENTE

MISURE SEMPLIFICATE
DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

SI APPLICANO IN PRESENZA DI BASSO RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

MISURE RAFFORZATE
DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

IN PRESENZA DI UN ELEVATO RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.

Segue...

ADEGUATA VERIFICA

Art. 18 D. L.gs. 231/2017 e ss. mm.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE O DEL TITOLARE EFFETTIVO

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



La documentazione conservata deve consentire, di ricostruire:

- -La data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico
- -I dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione

La data, l'importo, la causale dell'operazione nonché i mezzi di pagamento

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



I soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale, ovvero la copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

Art. 31 D. L.gs. 90/2017 e ss. mm.



Il **sistema** di **conservazione** e accesso ai dati e alle informazioni **deve assicurare**:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.;
- b) la **tempestiva acquisizione**, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Art. 31 D. L.gs. 90/2017



- c) **l'integrità dei dati** e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi in seguito alla loro acquisizione;
- d) la **trasparenza**, la **completezza** e la **chiarezza** dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Art. 31 D. L.gs. 90/2017

N.B ANALISI DEI RISCHI!!!



N.B. Ciascun professionista adotta misure di conservazione proporzionate al rischio, tenuto conto del grado di complessità della propria struttura organizzativa.

Art. 19, comma 1 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E' SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE OVVERO DELL'ESECUTORE, ANCHE ATTRAVERSO DIPENDENTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI FORNITI DAL CLIENTE, PREVIA ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ O ELETTRONICO

IL CLIENTE FORNISCE ALTRESÌ, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ, LE INFORMAZIONI NECESSARIE A
CONSENTIRE L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Segue...

Art. 19, comma 1 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PUO' AVVENIRE ANCHE SENZA LA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE NEL CASO IN CUI: I DATI IDENTIFICATIVI RISULTINO DA ATTI PUBBLICI O SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE O DA CERTIFICATI QUALIFICATI

I CLIENTI SIANO IN POSSESSO DI UN'IDENTITÀ DIGITALE, DI LIVELLO
DI GARANZIA ALMENO SIGNIFICATIVO, NELL'AMBITO DEL SISTEMA
SPID NONCHÉ DI UN'IDENTITÀ DIGITALE CON LIVELLO DI
GARANZIA ALMENO SIGNIFICATIVO

I DATI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI RISULTINO DA DICHIARAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA

Segue...

Art. 19, comma 1 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

L'IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE PUO'
AVVENIRE ANCHE
SENZA LA
PRESENZA FISICA
DEL CLIENTE NEL
CASO IN CUI:

I CLIENTI SIANO GIÀ IDENTIFICATI DAL SOGGETTO OBBLIGATO RIGUARDO A UN ALTRO RAPPORTO O PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN ESSERE, PURCHÉ LE INFORMAZIONI SIANO AGGIORNATE E ADEGUATE IN RAPPORTO AL PROFILO DI RISCHIO IN ESAME

I DATI IDENTIFICATIVI SIANO STATI ACQUISITI ATTRAVERSO
FORME E MODALITÀ IDONEE, INDIVIDUATE DALLE AUTORITÀ DI
VIGILANZA DI SETTORE

Segue...

Art. 19, comma 1 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

LADDOVE SUSSITANO
DUBBI
SULL'IDENTIFICAZIO
NE DEL CLIENTE

VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO AVVIENE ATTRAVERSO UN RISCONTRO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI IDENTIFICATIVI CONTENUTI NEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE ALL'ATTO DELL'IDENTIFICAZIONE.

Art. 20 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IL TITOLARE EFFETTIVO DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE COINCIDE CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI, IN ULTIMA ISTANZA, È ATTRIBUIBILE LA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE OVVERO IL RELATIVO CONTROLLO

PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E PER I FIDUCIARI DI TRUST ESPRESSI, LA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL TITOLARE EFFETTIVO IMPONE L'ADOZIONE DI MISURE, COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO, IDONEE A COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETÀ E DI CONTROLLO DEL CLIENTE (ART. 19, CO. 1, LETT. B).

CHI E'IL TITOLARE EFFETTIVO???

La **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità.

Cliente-Persona fisica: per quanto riguarda le persone fisiche, l'eventuale titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è compiuta una determinata operazione economica.

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Sono tre i criteri per individuare il titolare effettivo che si applicano a cascata: se il primo criterio non dà risultati si passa al secondo e poi al terzo.

Il primo criterio è quello dell'assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.

CHI E'IL TITOLARE EFFETTIVO???

Il secondo criterio per l'individuazione di questa figura è quello del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders? Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.

Infine il terzo metodo, ossia quello del criterio residuale, la novità più rilevante introdotta nell'ultimo aggiornamento amministrativo: esso stabilisce che se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

Se il soggetto agisce in qualità di **procuratore**, e quindi spendendo il nome del rappresentato, questo non va qualificato come «titolare effettivo» ma come «cliente».

La stessa considerazione vale per l'ipotesi di società fiduciaria, che dichiaratamente agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante-cliente.

CHI E'IL TITOLARE EFFETTIVO???

Società: per le società la presenza del titolare effettivo sussiste nei casi in cui una persona fisica o più persone fisiche, in ultima istanza, possiedano o controllino la società stessa; possono esservi dei casi in cui non sia individuabile un titolare effettivo.

Il titolare effettivo è colui chi ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente (il 25% + 1) delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, o comunque la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Titolare effettivo può essere non solo una singola persona fisica ma anche più persone fisiche che però devono essere tra loro legate da rapporti e relazioni tali da essere idonee a realizzare il possesso o il controllo della società (patti parasociali, vincoli contrattuali contitolarità di partecipazione, etc.).

CHI E'IL TITOLARE EFFETTIVO???

Fondazione ed entità assimilate: l'art. 2 dell'allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nell'insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, ulteriore criterio di individuazione del titolare effettivo è il controllo del patrimonio (individuato nel possesso del 25% o più del patrimonio dell'entità).

CHI E'IL TITOLARE EFFETTIVO???

Fondazione ed entità assimilate: l'art. 2 dell'allegato tecnico individua per queste fattispecie il titolare effettivo:

- se i soggetti beneficiari del patrimonio sono determinati, nella persona fisica (o le persone fisiche) beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nell'insieme delle persone fisiche facenti parte della categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Infine, anche per queste entità giuridiche diverse dalle società, ulteriore criterio di individuazione del titolare effettivo è il controllo del patrimonio (individuato nel possesso del 25% o più del patrimonio dell'entità).

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO???

In base alla previgente normativa la titolarità effettiva di un **trust** veniva attribuita come segue (cfr. allegato tecnico all'art. 2 lett. b):

- a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

I suddetti criteri che comunque risultavano essere concorrenti, subordinavano quindi l'attribuibilità della titolarità effettiva ad una percentuale oggettiva di partecipazione al patrimonio del trust.

Continua...


CHI E'IL TITOLARE EFFETTIVO???

Con il successivo decreto, invece, scompare la soglia indicata, infatti il D.lgs. 90/2017 recependo la IV direttiva antiriciclaggio (UE 2018/849) ha modificato tale impostazione.

Ciò detto il nuovo Titolare effettivo è rinvenibile in un a platea più ampia tanto è vero che l'attuale formulazione dell'art. 22 co. 5 recita che: "I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di

beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi".

Esempio



Processo di identificazione e di verifica dell'identità

Quando?

Chi?

Come?

Tramite?



al momento di conferimento dell'incarico o di esecuzione dell'operazione Il cliente ed eventualmente il titolare effettivo

Se società o ente anche i rappresentanti delegati alla firma Da parte del professionista, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, in presenza del cliente

- documento d'identità;
- dichiarazioni del cliente;
- pubblici registri;
 - elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Dichiarazione titolare effettivo

ll sottoscritto	nato a			
il	residente a			
Codice Fiscale				
in qualità di:	del	Sede		
Legale	Codice Fisc	cale:		

DICHIARO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Decreto in oggetto, art 21 (Obblighi del Cliente), ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo (la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una partecipazione sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,...,tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale ovvero – la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica) che:

NON esiste alcun requisiti indicati.	titolare effet	tivo, in quanto	nessuna	persona	fisica	rispo	onde	ai
Titolare Effettivo è	<u>) - </u>							
Sig		nato a		il				
Residente in		via			cod	dice	fisca	ale

___ documento di identità _____

Dichiaro di NON essere una persona politicamente esposta.

Dichiaro che il/i titolare/i effettivo/i NON è/sono persona/e politicamente esposta/e.

Dichiaro inoltre la veridicità delle dichiarazioni su estese, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2007 e mi impegno a segnalarVi tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

Art. 25, comma 4 D.

L.gs. 231/2017 e ss.mm

Le PERSONE

ESPOSTE

POLITICAMENTE*

SI VERIFICANO ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SOGGETTO

AGISCE IN QUALITÀ DI PRIVATO

*Sono tutte le persone fisiche che occupano o hanno smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi i loro familiari (art. 1, comma 2, lett. dd), del D. Lgs. 90/2007) e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamento stretti legali.

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

Art. 25, comma 4 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

SI ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE :

Ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di POTERI DI AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE OVVERO DEI LORO DELEGATI O, COMUNQUE, DI SOGGETTI CHE SVOLGONO EQUIVALENTE, PRIMA DI AVVIARE IUNA FUNZIONE O INTRATTENERE PROSEGUIRE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O COMPIERE UN'OPERAZIONE OCCASIONALE CON TALI CLIENTI

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

Art. 25, comma 4 D. L.gs. 231/2017 e ss.mm

SI ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE : APPLICARE MISURE ADEGUATE A STABILIRE L'ORIGINE DEL

PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI NEL RAPPORTO

CONTINUATIVO O NELL'OPERAZIONE

ASSICURARE UN CONTROLLO COSTANTE E RAFFORZATO DEL

RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE

PROFESSIONALE.

OBBLIGO SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 35 D. L.gs. 90/2017



I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, devono inviare senza ritardo alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) una segnalazione di operazione sospetta "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". La segnalazione contiene i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto.

DIVIETO DI COMUNICAZIONI INERENTI LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 39 D. L.gs. 90/2017



È fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42 D. L.gs. 90/2017



I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; si intende superata la soglia anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati;

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Il trasferimento superiore al limite dei 1.000 euro può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A;

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



La violazione delle disposizioni relative al limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 50.000,00.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Art. 49 D. L.gs. 90/2017



Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

REATO DI RICICLAGGIO

Art. 648-bis c.p.

Reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000



È punito con la suddetta pena chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648-ter c.p.

Reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000



È punito con la suddetta pena chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

REATO DI AUTORICICLAGGIO

Art. 648-ter.1 c.p.

Reclusione da 2 a 8 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000



È punito con la suddetta pena chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

REATO DI AUTORICICLAGGIO

Art. 648-ter.1 c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e la multa da € 2.500 a € 12.500



Si applica la suddetta pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

SANZIONI PENALI

Art. 55 D. L.gs. 90/2017

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da € 10.000 a € 30.000



Soggetto tenuto agli obblighi di <u>adeguata verifica</u> che falsifica dati e informazioni ovvero utilizza dati e informazioni falsi relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione

SANZIONI PENALI

Art. 55 D. L.gs. 90/2017

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da € 10.000 a € 30.000



Soggetto tenuto all'osservanza degli <u>obblighi di conservazione</u> che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

SANZIONI PENALI

Art. 55 D. L.gs. 90/2017

Reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00



Per indebito utilizzo carte di credito o di pagamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri

In caso di falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o altro documento analogo

In caso di possesso, cessione o acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56 D. L.gs. 90/2017

- Sanzione pecuniaria di 2.000
- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime la sanzione va da € 2.500 a € 50.000



In caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 57 D. L.gs. 90/2017

- Sanzione pecuniaria di 2.000
- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime la sanzione va da € 2.500 a € 50.000



In caso di inosservanza degli **obblighi di conservazione**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 58 D. L.gs. 90/2017

- Sanzione pecuniaria di 3.000
- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime la sanzione va da € 30.000 a € 300.000



In caso di inosservanza degli **obblighi di segnalazione**

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

Fac-simile

Allegato A- identificazione cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsto dal D.LGS 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE		 	
SEDE LEGALE		 	
CODICE FISCALE		 	
PARTITA IVA PERSON	A GIURIDICA		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE	
CARICA O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI □ NO □	

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE	
INCARICO O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	-
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	_
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	_
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI NO	

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	_
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI NO	
DATI ACQUISITI TRAMITE:	
□ CONSULTAZIONE DI PUBBLICO REGISTRO	_
□ ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI	_
□ DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART.21D:LGS 231/2007	-
□ Altro	

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA	
OGGETTO	
SCOPO	
VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:	
☐ INDETERMINATO O NON DETERMINABILE	
EURO	

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA	
IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE	
COGNOME E NOME	_
LUOGO E DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITA DAL PROFESSIONISTA	

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE DIPENDENTE

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

Il sottoscritto
disposto di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 231/2007, sotto la mia personale responsabilità, fornisco le seguenti informazioni
- LUOGO E DATA DI NASCITA:
- Codice fiscale
- Luogo e indirizzo di residenza:
- CITTADINANZA:
- TIPO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE:
NUMERO RILASCIATO DA
IL CON SCADENZA IL

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

- NATURA GIURIDICA:				
□ Persona fisica	□ Impresa indiv	iduale	□ Società di Persone	
□ Società di capitali	☐ Società Cooperative	□ Coop	perative Sociali	
□ Ente non commercia	ale, associazione, etc.		□Altro:	
TIPO DI ATTIVITÀ:		•••••		
- LUOGO SVOLGIMENTO	O ATTIVITÀ:			
□ Italia	□ Paese UE		□ Paese Extra UE	
	calmente privilegiato, non a sanzioni da organismi i		te tra i Paesi terzi equivalenti ai ni onali,etc.)	

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

									_
				•				PROFESSIONALE	
					denominazione)		sede	\mathcal{C}	
in	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, codice	fiscal	<u></u>	/ partita	a
iva			•		_	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	, numero)
in qualità di	•••••		••••••	••••••					
legame con pe	ersona ch	e svolge o h	a svolto f	funzioni pub	bliche)			pubblica svolta e/o)
••• ••• ••• ••• •••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••• ••• ••• ••• ••• •••	•• ••• •••			

EX ART. 21 D.LGS N. 231/2007

- TITOLARE EFFETIVO:

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale
Luogo e indirizzo di residenza:
Cittadinanza:
Tipo documento di identificazione:
Numero rilasciato da
il con scadenza il
in qualità di
"persona politicamente esposta" 🗖 NO 🗖 SI (in caso di risposta affermativa indicare funzione pubblica svolta e/o
legame con persona che svolge o ha svolto funzioni pubbliche)
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL DLGS 196/2003.
Data, lì

IN FEDE (Firma leggibile)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Fac-simile

	Note		
Aspetti connessi al soggetto o cliente			
	BASSO	MEDIO	ALTO
(Anagrafica Società)			
Valutazione del			
A1 Natura giuridica	•	•	
Società di capitali	×		
Associazione professionale			
Società fiduciaria			
Ditta Individuale			
Società di persone			
Altro			
Trust			
A2 Prevalente attività svolta			
Operazioni (normali)	×		
Operazione (anomale)			
Operazioni di particolare rilevanza			
A3 Comportamento tenuto al momento dell'operazio	one		
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	×		
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente	≘)		
A4 Area geografica di residenza			
Italia	×		
Paesi UE			
Paesi Extra UE			
Territori off shore			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Fac-simile

	Note	Note		
Aspetti connessi all'operazione				
•	BASSO	MEDIO	ALTO	
(Anagrafica Società)	BASSU	IVIEDIO	ALIO	
B1 Tipologia				
Straordinaria	X			
Ordinaria				
B2 Modalità di svolgimento				
Tra soggetti privati				
Con banche				
B3 Ammontare				
Alto				
Medio				
Basso				
B4 Frequenza e durata				
Frequente				
Poco frequente				
Occasionale				
B5 Ragionevolezza				
Non congrua				
Congrua				
B6 Area giografica di destinazione				
Italia	×			
Paesi UE				
Paesi Extra UE				
Territori off shore				

GRAZIE PER L'ATTENZIONE